

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO D'APPALTO

N. _____ del _____ Registro unico aziendale

dei lavori di **“INSTALLAZIONE NUOVA APPARECCHIATURA RX PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI EMPOLI.**

CUP : D11B22002270007 CIG: Z6E3C8A391

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

l'Azienda USL Toscana centro, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nato a Empoli il 30/9/1964 e domiciliato per la carica in via dei Cappuccini 79 Empoli – C.F.: TNALCU64P30D403F, giusta delega di cui alla Deliberazione del D.G. nr.1064 del 13/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, che in seguito per brevità sarà denominata “Stazione Appaltante”;

E

Il Sottoscritto FRANCESCO CARDINI Nato a Firenze il 15/01/1947 residente in Scandicci (FI) Viuzzo della Marzoppina n. 2/D codice fiscale CRDFNC47A15D612H in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico BRACCINI & CARDINI SRL Codice Fiscale 00497730481 Partita IVA n. 0049730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96 Cap 50127 Città Firenze Prov. FI di seguito per brevità denominato “Appaltatore”-

PREMESSO

a) che con determinazione del Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Empoli n. 2336 del 20.10.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Installazione di nuova**

apparecchiatura RX presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli" e dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori di euro 38.832,28 di cui euro 36.754,98 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 2.077,30 per costi della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta di ribasso;

b) che con determinazione di cui sopra, in seguito all'espletamento di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 è stata disposta l'affidamento dei lavori nei confronti dell'Impresa risultata prima classificata Braccini e Cardini Srl, P.Iva, (FI), Codice Fiscale /Partita IVA : 00497730481, Sede legale Piazza P.Mascagni, 96 50127 Firenze che ha offerto il ribasso del 2,000 % e pertanto per l'importo contrattuale di € 38.097,18, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.077,30, oltre IVA;

c) che le prescritte verifiche sui requisiti dichiarati dall'operatore economico saranno effettuate solo a campione in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 36/23;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti») ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: Z6E3C8A391

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D11B22002270007.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 38.097,18 (diconsi euro trentottomilanovantasette/18), di cui:

a) euro 36.019,88 per lavori non soggetti a ribasso,

b) euro 2.077,30 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi Allegato I.7 Art.5, comma 1 lettera a), del Codice dei Contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per il dettaglio degli elaborati e dei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, si rinvia al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Firenze (FI), all'indirizzo Piazza Mascagni n. 96, Firenze, pec bracciniecardini@pec.it; a tale domicilio si

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

5. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito agli artt. 13, e 14 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 60 del Codice dei Contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa da parte dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

6. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale di appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

7. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o particolare necessità. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, del Capitolato speciale di appalto, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

4 L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal per quanto compatibili, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edile, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che

costituisce parte integrante del Capitolato speciale di appalto al quale si rimanda per maggior dettaglio, e precisamente all'art. 59-bis del Capitolato stesso.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito nel Capo 4 “Contabilizzazione dei lavori” del Capitolato speciale di appalto.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi

1. E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 31 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. È facoltà della Stazione Appaltante apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 120 e dell' all. II .14 del D.lgs. 36/2023.
2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda al Capo 7 “Disposizioni per l'esecuzione” del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti

1. In applicazione dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 3.
3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, ai sensi dell'articolo 27 del Capitolato speciale di appalto, a stati di avanzamento mensili, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale .
4. In deroga alla previsione del comma 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche prima della scadenza mensile. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28 del Capitolato speciale di appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione/aggiuntivi approvati.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
6. Il pagamento delle singole rate di acconto sarà effettuato a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del Procedimento del relativo certificato di pagamento.
7. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza di ogni certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall'articolo 27 del Capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo la redazione del conto finale e all'esito positivo del collaudo, previa acquisizione del DURC e verifica congruità della manodopera.
11. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui all'articolo 28 del Capitolato Speciale di d'Appalto
12. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine

indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accertato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

13. All'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d, del Capitolato Speciale di Appalto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

15. Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si richiama quanto disposto dall' art. 28, comma 5, del Capitolato Speciale di Appalto.

16. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana centro – Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481 – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova 1. A tal fine sono indicati i seguenti codici: Codice Univoco Ufficio BGAYDC e Codice IPA auslct.

17. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante *“Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”*, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e

sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

18. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto CUP: D11B22002270007 - CIG: Z6E3C8A391e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 125, comma 5, del Codice dei Contratti.

19. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

20. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al successivo comma 21;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

21. L'Appaltatore dichiara che i propri conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa è accesso presso:

- IBAN IT 97 G 03069 38013 100000006420 ISTITUTO: INTESA SANPAOLO AGENZIA: Pontassieve (FI) SEDE: Piazza Cairolì, 2/A

- IBAN IT 42 O 05034 02810 000000160192 ISTITUTO: CASSA DI RISPARMIO LUCCA PISA LIVORNO – GRUPPO BANCO POPOLARE AGENZIA: 10 SEDE: Via R.Giuliani n. 148/r – Firenze;

- IBAN IT 35 H 08736 38010 000000021143 ISTITUTO: CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE AGENZIA: Sieci SEDE: Via Aretina 117 - Pontassieve Loc. Sieci (FI).

22. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signori FRANCESCO CARDINI, Codice Fiscale: CRDFNC47A15D612H, UBALDO BRACCINI Codice Fiscale: BRCBLD75B09D612T autorizzati ad operare sul conto di cui al precedente comma 21, come riportato nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" firmato dal Sig. FRANCESCO CARDINI conservato agli atti d'ufficio.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 12 del presente contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 16 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Subappalto, subcontratto, cessione del contratto

1. L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:

- Parte di opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 entro il limite del 50%;
- Parte di opere appartenenti alla categoria OS30 entro il limite del 30% nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

2. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante, specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subappaltatrice dovrà produrre quanto previsto nel suddetto art. 119.

3. Il termine previsto dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, la Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui all'art. 119 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

4. La Stazione Appaltante, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

5. La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'articolo 119, comma 11, del Codice di Contratti.

6. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 16.

8. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 e all. II .14 del D.lgs. 36/23, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di regolare esecuzione trova la sua disciplinazione nell'allegato II.14.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto e recesso

1. Trova applicazione per la risoluzione del presente contratto, la disciplina contenuta agli articoli 21 e 55 del Capitolato speciale di appalto e, per quanto non già previsto dai predetti articoli, le disposizioni di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 123 del Codice dei contratti e dall'articolo 55 del Capitolato speciale di appalto, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
4. In tal caso verranno corrisposti all'Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative, calcolati come indicato dal citato articolo 123.

Articolo 16-bis. Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante

1. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante, approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.
2. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante si applica quanto previsto dall'articolo 16 del presente contratto
3. L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e ad inviare alla Stazione Appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Articolo 17. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento avvierà la procedura di accordo bonario prevista dall'articolo 51 del Capitolato speciale di appalto.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 19/12/2023 con validità fino a 03/02/2024.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 119 del Codice dei contratti.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- a) la documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 41 del Capitolato speciale di appalto;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva numero 2050025 in data 15/12/2023 rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A." agenzia K & CO. - Grosseto per l'importo di euro 1.904,96 pari al 5% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al-D.M. 16/09/2022 n. 193.

Articolo 21. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza 5041599YT in data 31/12/2023 rilasciata dalla Sara Assicurazioni Agenzia di Firenze Centro, come segue:

a) per R.C.O. di esecuzione per un massimale di euro 3.000.000,00

b) per R.C.T. per un massimale di euro 3.000.000,00.

3. L'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, dovrà stipulare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto agli articoli 28, comma 5, e 37 del Capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- a) il capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- b) il Capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

- f) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia di cui agli artt. 20 e 21;
- i) l'offerta economica.

2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Il contratto essendo di importo inferiore ai 40.000 euro, ai sensi dell'art.18, co.10, del Codice e dall'Allegato I.4 al medesimo Codice, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.
3. E' altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sugli atti occorrenti per la gestione del lavoro (documenti contabili, verbali e certificati), dal giorno della consegna dei lavori a quello della data di emissione del collaudo.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di invio del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.
7. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 23 pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'aver l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 5. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 6. - PENALE PER I RITARDI

Articolo 8. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo 12. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI;

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO;

Articolo 17 - CONTROVERSIE

Articolo 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Articolo 20. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Articolo 21. – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Articolo 25. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore
(firmato digitalmente)